



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista
Dott. Mauro Bertazzo

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Sofia Toniolo

Padova 06.02.2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 IN MATERIA DI LAVORO

La Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, tra i numerosi interventi, ha apportato rilevanti novità anche in materia di lavoro.

PREMIO NASCITE

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno del nucleo familiare, in particolar modo della maternità, è stata disposta un'estensione dell'assegno "Bonus bebè" di **960 euro annui**, anche per le nascite e le adozioni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Tale importo verrà corrisposto esclusivamente fino al compimento del **primo anno di età** o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, a differenza di quanto previsto nella precedente normativa, la quale prevedeva l'erogazione del bonus fino al compimento dei tre anni di età del bambino.

Per quanto concerne gli altri aspetti, nulla cambia rispetto al 2017 in quanto, l'importo dell'assegno continuerà ad essere erogato direttamente dall'Inps in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione, previa una preventiva domanda da parte dell'interessato. L'assegno, continuerà a non concorrere alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO

Un'ulteriore novità è stata apportata all'art. 12, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, per le detrazioni per carichi di famiglia, innalzando il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico **da euro 2.840,51 ad euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni**.

Tale disposizione entrerà in vigore dal primo gennaio 2019.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dal primo luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori tramite denaro contante. In caso di violazione di tale obbligo, verrà applicata ai datori di lavoro inadempienti una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro in riferimento ad ogni lavoratore.





Rientrano nel campo di applicazione di tale previsione normativa tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2.094 c.c., compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Sono invece, esclusi dalla disposizione i rapporti di lavoro domestici.

Dal 01.07.2018, i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed eventuali relativi anticipi tramite banca o un ufficio postale attraverso uno di questi mezzi:

- Bonifico bancario sul conto corrente indentificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- Strumenti di pagamento elettronico
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo impedimento, ad un delegato. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

TICKET DI LICENZIAMENTO

Dal primo gennaio 2018, per ogni licenziamento effettuato solo ed esclusivamente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale: "*ticket di licenziamento*", è innalzata all'82% (**raddoppio del contributo di licenziamento rispetto al precedente 41%**).

In tutti gli altri casi, diversi da quello sopra, il ticket di licenziamento per il 2018, sarà pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15, massimale mensile Aspi), mentre nel 2017 era pari a 489,95 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Cirilli